

## **C12476B - MARBLES/IRIDEOS - AGSM AIM OMESSA RISPOSTA A RFI**

*Provvedimento n. 30466*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/90, a norma del quale, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili;

VISTO, inoltre, l'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, a norma del quale i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo;

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, a norma del quale può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente alle imprese e associazioni di imprese che, dolosamente o per colpa, in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 20 settembre 2022 alla società AGSM AIM S.p.A.;

VISTA la lettera di sollecito a fornire le informazioni richieste, inviata in data 4 ottobre 2022 alla società AGSM AIM S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 2 novembre 2022 con la quale è stata contestata alla società AGSM AIM S.p.A. la violazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, per non aver fornito le informazioni richieste ed è stato avviato il procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, nei confronti della medesima AGSM AIM S.p.A.;

VISTA la memoria della società AGSM AIM S.p.A. pervenuta in data 7 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso del medesimo procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

### **I. LA PARTE**

**1.** AGSM AIM S.p.A. (AGSM AIM) è nata dalla fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A. in AGSM Verona S.p.A., con effetti dal 1° gennaio 2021<sup>1</sup>. Il capitale sociale è posseduto per il 61,2% dal Comune di Verona e per il 38,8% dal Comune di Vicenza.

AGSM AIM è al vertice di un gruppo che opera in diversi settori, principalmente in quelli dell'energia elettrica, gas, teleriscaldamento, rifiuti e telecomunicazioni. AGSM AIM controlla numerose società tra cui AGSM AIM Smart Solutions S.r.l. (AGSM AIM Smart Solutions) il cui oggetto sociale comprende l'attività di progettazione e l'esercizio di servizi ad alto contenuto tecnologico a favore della pubblica amministrazione e della clientela privata<sup>2</sup>.

Nel 2021 AGSM AIM ha realizzato un fatturato di 301,6 milioni di euro, un margine operativo lordo di 69,6 milioni di euro e un utile di 49,9 milioni di euro; il patrimonio netto ammontava a 595,4 milioni di euro<sup>3</sup>. Nel medesimo anno, il fatturato consolidato di AGSM AIM è stato pari a 1,9 miliardi di euro, il margine operativo lordo (del gruppo) a 175,7 milioni di euro e l'utile consolidato a 53,7 milioni di euro; il patrimonio netto (del gruppo) ammontava a 645,5 milioni di euro.

---

<sup>1</sup> [Si veda C12316 – AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA/AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA.]

<sup>2</sup> [Si veda nota difensiva di AGSM AIM trasmessa in data 7 dicembre 2022.

AGSM AIM Smart Solutions presidia la business unit denominata "Smart" nelle cui aree di competenza rientrano l'illuminazione pubblica, le telecomunicazioni, la gestione dei parcheggi, le aree di sosta delle città di Verona e Vicenza nonché le soluzioni di efficienza energetica per gli edifici (si veda Bilancio consolidato di AGSM AIM al 31 dicembre 2021).]

<sup>3</sup> [Si veda Bilancio separato della capogruppo relativo al 2021.]

## II. I FATTI

**2.** Nell'ambito della valutazione dell'operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, veniva inviata a AGSM AIM, in data 20 settembre 2022, una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 16-bis della legge n. 287/1990. In tale richiesta si indicava quale termine entro cui fornire le informazioni il 3 ottobre 2022 e si richiamavano le disposizioni di cui agli articoli 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e risposta non veritiera.

**3.** La richiesta di informazioni in questione risultava regolarmente recapitata all'indirizzo PEC di AGSM AIM<sup>4</sup>.

**4.** In data 4 ottobre 2022, veniva inviata a AGSM AIM una lettera di sollecito a fornire le informazioni richieste. In tale sollecito si rilevava che non risultava pervenuta la risposta alla richiesta di informazioni, né alcuna altra comunicazione in merito alla medesima e si fissava, pertanto, all'8 ottobre 2022 il nuovo termine per fornire le informazioni richieste, richiamando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e risposta non veritiera.

**5.** Il sollecito in questione risultava regolarmente recapitato all'indirizzo PEC di AGSM AIM<sup>5</sup>.

**6.** Alla data dell'8 ottobre 2022 non risultava pervenuto alcun riscontro da parte di AGSM AIM né alla richiesta di informazioni del 20 settembre 2022, né alla lettera di sollecito del 4 ottobre 2022.

**7.** Nemmeno alla data di notifica dell'avvio del procedimento, avvenuta l'8 novembre 2022, risultava pervenuto alcun riscontro.

**8.** Soltanto in data 16 novembre 2022 AGSM AIM ha trasmesso la risposta alla richiesta di informazioni. In tale occasione AGSM AIM ha spiegato che il più ampio arco temporale impiegato per fornire le informazioni richieste era dovuto alla necessità di istruire la risposta presso le competenti direzioni aziendali, nonché alla concomitanza di "attività urgenti" che avevano coinvolto le strutture aziendali.

**9.** Per quanto concerne l'iter di valutazione dell'operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, alla quale faceva riferimento la richiesta di informazioni, in data 18 ottobre 2022, l'Autorità ha richiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il parere obbligatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, trasmettendo il relativo schema di provvedimento. Il parere dell'AGCOM è pervenuto in data 17 novembre 2022.

**10.** In data 22 novembre 2022 l'Autorità ha adottato il provvedimento finale deliberando di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990<sup>6</sup>.

## III. LA POSIZIONE DI AGSM AIM

**11.** AGSM AIM ha illustrato la propria posizione in merito al procedimento in una nota difensiva pervenuta in data 7 dicembre 2022. Le ragioni del più ampio arco temporale impiegato per fornire le informazioni richieste erano state altresì anticipate nella risposta trasmessa in data 16 novembre 2022.

**12.** Nel dettaglio, AGSM AIM ritiene che non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in quanto essa ha risposto alla richiesta di informazioni "seppure con tempi differiti". In particolare, la richiesta di informazioni e il sollecito sono stati "prontamente presi in carico e gestiti" coinvolgendo le competenti direzioni aziendali di AGSM AIM e della controllata AGSM AIM Smart Solutions. Tuttavia, le attività necessarie alla definizione della risposta e la "contestualità di diverse attività urgenti in carico agli uffici" hanno comportato un differimento dei tempi rispetto ai termini indicati nella richiesta di informazioni e nel sollecito.

**13.** AGSM AIM ha altresì affermato che il termine per fornire le informazioni richieste, fissato da ultimo all'8 ottobre 2022, non appariva "perentorio di conseguenti sanzioni". In particolare, AGSM AIM ha inteso che potessero essere irrogate sanzioni in caso di mancata risposta e in caso di informazioni non veritiere.

**14.** AGSM AIM chiede, pertanto, che vengano accolte "utilmente" le informazioni contenute nella risposta trasmessa in data 16 novembre 2022 e che non le venga irrogata alcuna sanzione, con conseguente archiviazione del procedimento.

## IV. VALUTAZIONI

**15.** L'articolo 16-bis della legge n. 287/1990, rubricato "Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese", è stato introdotto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, ed è entrato in vigore in data 27 agosto 2022. Esso ha introdotto, quale nuovo potere a disposizione dell'Autorità per la valutazione delle operazioni di concentrazione, la possibilità di inviare richieste di informazioni assistite da sanzione in caso di mancata risposta, richieste che possono essere inviate in qualunque momento e, dunque, anche prima dell'avvio dell'eventuale istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

---

<sup>4</sup> [Si veda rapporto di consegna relativo alla richiesta di informazioni inviata a AGSM AIM (prot. n. 71063 del 20 settembre 2022).]

<sup>5</sup> [Si veda rapporto di consegna relativo alla lettera di sollecito inviata a AGSM AIM (prot. n. 74836 del 4 ottobre 2022).]

<sup>6</sup> [Si veda provvedimento n. 30382 del 22 novembre 2022 in Bollettino n. 44/2022.]

**16.** In particolare, l'articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/1990, dispone che, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l'Autorità può, in qualunque momento, richiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili.

**17.** La richiesta di informazioni inviata a AGSM AIM, in data 20 settembre 2022, e il successivo sollecito, inviato in data 4 ottobre 2022, rientrano pienamente in tale previsione: in particolare, la richiesta di informazioni era finalizzata ad acquisire elementi utili a valutare se, in relazione all'operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, ricorrevano i presupposti per l'avvio di un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

**18.** Inoltre, l'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, dispone che i soggetti destinatari di richieste di informazioni finalizzate all'acquisizione di elementi utili alla valutazione di un'operazione di concentrazione sono sottoposti a sanzioni amministrative pecuniarie "se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo". Il medesimo articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, dispone che l'Autorità riconosca ai soggetti destinatari delle richieste di informazioni in questione "un congruo periodo di tempo" per rispondere.

**19.** Ne consegue che l'indicazione di un termine costituisce un elemento essenziale della richiesta di informazioni. Ciò è, inoltre, confermato dal tenore letterale dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, al quale, del resto, esplicitamente rinvia lo stesso articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie: in particolare, il suddetto articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, prevede espressamente che l'Autorità possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato (tra l'altro) nel caso in cui i soggetti destinatari di richieste di informazioni "forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito" (lettera d), sottolineatura aggiunta).

**20.** Orbene, sia la richiesta di informazioni, inviata in data 20 settembre 2022, che il sollecito, inviato in data 4 ottobre 2022, indicavano un congruo termine per fornire le informazioni richieste, fissato, rispettivamente, al 3 e all'8 ottobre 2022. Inoltre, sia la richiesta di informazioni che il sollecito evidenziavano che AGSM AIM avrebbe potuto essere sottoposta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

**21.** Pertanto, AGSM AIM era stata resa edotta dell'obbligo di rispondere alla richiesta di informazioni nel termine indicato.

**22.** Inoltre, nel termine concesso per rispondere alla richiesta di informazioni, peraltro prorogato con la lettera di sollecito, AGSM AIM non ha fornito alcun tipo di riscontro alle comunicazioni dell'Autorità pur avendole correttamente ricevute e "prontamente pres[e] in carico e gestit[e]", secondo quanto dalla stessa affermato nella propria memoria.

**23.** Pertanto, risulta accertato che AGSM AIM non ha risposto, né nel termine indicato, né nel termine successivamente assegnato con sollecito, alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 16-*bis* della legge n. 287/90.

**24.** A tale riguardo, va altresì considerato che AGSM AIM non ha in alcun modo messo in discussione il contenuto della richiesta di informazioni, né, tanto meno, la congruità del termine indicato per la risposta. Infatti, come evidenziato, la società non ha instaurato alcun confronto con l'Autorità nel periodo di tempo intercorso tra la richiesta di informazioni e il termine inizialmente indicato per la risposta, e neanche entro il termine ulteriormente fissato con la lettera di sollecito. Nemmeno la nota difensiva trasmessa nel corso del procedimento presenta alcuna considerazione in ordine al contenuto della richiesta di informazioni e alla congruità del termine concesso per la risposta.

**25.** La risposta alla richiesta di informazioni è stata trasmessa da AGSM AIM soltanto in data 16 novembre 2022 e, dunque, successivamente alla notifica dell'avvio del procedimento, avvenuta in data 8 novembre 2022. Le circostanze ivi evidenziate da AGSM AIM, relative alla mera necessità di istruire la risposta presso le competenti direzioni aziendali e alla concomitanza di attività urgenti a carico delle strutture aziendali, non appaiono, dunque, idonee a giustificare l'omessa risposta nel termine concesso (e prolungato con sollecito), in quanto si tratta, all'evidenza, di circostanze del tutto fisiologiche per qualsivoglia realtà aziendale.

**26.** Sotto tale aspetto, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente se "dolosamente o colposamente" i soggetti pongono in essere le condotte attive o omissive ivi elencate. Analogamente, l'articolo 3 della legge n. 689/1981, dispone che delle violazioni per le quali è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno risponde delle proprie azioni (o omissioni) dolose o colpose.

**27.** Nel caso di specie, le evidenze agli atti e le stesse argomentazioni della parte in merito all'omessa risposta nel termine indicato fanno emergere che il comportamento omissivo di AGSM AIM è da considerarsi di natura colposa.

**28.** In conclusione, risulta accertato che AGSM AIM non ha risposto alla richiesta di informazioni nel termine indicato senza giustificato motivo e, pertanto, la sua condotta è da ritenersi omissiva e di natura colposa.

**29.** Da quanto esposto, ricorrono, dunque, i presupposti per l'irrogazione ad AGSM AIM di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16-*bis* e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

## **V. LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE**

**30.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente ai soggetti che, dolosamente o per colpa, in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

**31.** L'articolo 31 della legge n. 287/90 dispone, inoltre, che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della medesima legge si osservano, nei limiti di quanto applicabile, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**32.** Nel dettaglio, l'articolo 11 della legge n. 689/81 dispone che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si deve aver riguardo (i) alla gravità della violazione, (ii) all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, (iii) alla personalità del medesimo agente e (iv) alle sue condizioni economiche.

**34.** Con riguardo agli elementi da considerare ai fini della definizione della sanzione amministrativa pecuniaria si osserva quanto segue:

*i.* la mancata risposta, nel termine indicato, alla richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 16-*bis* della legge n. 287/1990, costituisce un'omissione grave in quanto idonea a influire negativamente sull'effettiva attuazione di un potere riconosciuto dell'Autorità per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge; la gravità della condotta omissiva di AGSM AIM appare comunque temperata dalla circostanza per cui la stessa è imputabile a mera negligenza. Inoltre, al riguardo, occorre altresì considerare che la società ha trasmesso una risposta alla richiesta di informazioni, sebbene ben oltre il termine indicato;

*ii.* la trasmissione della risposta di AGSM AIM, successivamente alla notifica dell'avvio del procedimento, non ha determinato alcuna eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione sanzionabile, in quanto la risposta è pervenuta in una fase successiva a quelle di raccolta e di valutazione degli elementi informativi utili alla valutazione dell'operazione di concentrazione *C12476 MARBLES/IRIDEOS*. Nello specifico la risposta di AGSM AIM è pervenuta successivamente alla definizione dello schema di provvedimento che tiene conto di tutti gli elementi informativi, ad eccezione del parere dell'AGCOM;

*iii.* nella generale condotta di AGSM AIM non emergono ulteriori elementi rilevanti ai fini della definizione della sanzione, rispetto alla già evidenziata natura colposa del comportamento omissivo sanzionabile;

*iv.* dal bilancio separato della capogruppo relativo al 2021 risulta che in tale esercizio AGSM AIM ha realizzato un fatturato totale di 301,6 milioni di euro e un fatturato consolidato pari a 1,9 miliardi di euro ed è, inoltre, risultata in utile sia a livello societario, per un importo pari a 49,9 milioni di euro, che di gruppo, per un importo pari a 53,7 milioni di euro. Il patrimonio netto è stato pari a 595,4 milioni di euro; tale dato sale a 645,5 se si considera il gruppo di imprese controllato da AGSM AIM. Infine, il margine operativo lordo è stato pari a 175,7 milioni di euro a livello societario e a 69,6 milioni di euro a livello di gruppo.

**35.** Dall'insieme degli elementi soprariportati, si ritiene che, nel caso di specie, la somma di 30.000,00 euro, pari a circa lo 0,01% del fatturato, costituisca una sanzione proporzionata rispetto al comportamento omissivo colposo di AGSM AIM.

**36.** Si evidenzia inoltre che detta somma risulta di gran lunga inferiore alla sanzione massima irrogabile, pari a 3.016.176,00 di euro (1% del fatturato totale realizzato da AGSM AIM nell'esercizio 2021, pari a 301.617.578,00 euro).

CONSIDERATO che in caso di omessa risposta colposa alla richiesta di informazioni, l'Autorità può infliggere, ai sensi dell'articolo 16 *bis*, comma 2, e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato totale realizzato dallo stesso a livello mondiale durante l'esercizio precedente;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti, sussistenti nell'omessa risposta di natura colposa della società AGSM AIM S.p.A. i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di 30.000,00 euro a carico della stessa, in base al combinato disposto dell'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

#### DELIBERA

a) che la condotta posta in essere dalla società AGSM AIM S.p.A., consistente nell'omessa risposta nel termine alla richiesta di informazioni, costituisce una violazione dell'articolo 16 *bis* della legge n. 287/1990 e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

b) di irrogare alla società AGSM AIM S.p.A., quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata, la somma di 30.000,00 € (trentamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*